

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 4 aprile 2006, n. 7835

Integrale

Obblighi del lavoratore - Divieto di concorrenza - Stipula del relativo patto - Contenuto - Limiti determinati inerenti all'oggetto, al tempo ed al luogo - Obbligo di osservanza - Necessità - Sussistenza - "Ratio" - Accertamento giudiziale in ordine al rispetto dei suddetti limiti ed alla congruità del corrispettivo pattuito - Devoluzione alla competenza del giudice di merito - Configurabilità - Sussistenza - Censurabilità in cassazione - Limiti - Corresponsione di un compenso simbolico, manifestamente iniquo, o sproporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore - Nullità del patto, ex art. 2125 cc - Operatività - Sussistenza - Accertamento de giudice di merito ed esercizio del potere di riduzione della relativa clausola penale - Criteri - Individuazione - Riferimento alla prestazione in sé considerata - Ammissibilità - Esclusione - Riferimento all'interesse che la parte ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto - Necessità - Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Sergio MATTONE - Presidente

Alberto SPANO' - Consigliere

Donato FIGURELLI - Consigliere

Vincenzo DI CERBO - Rel. Consigliere

Vittorio NOBILE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Lu. Lo., Ma. Cr., elettivamente domiciliati in Ro. Via c. della Fa. 68, presso lo studio dell'avvocato St. Pr., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fr. Fe., giusta delega in atti;

- ricorrenti -

Ki. Cl. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Via P. Da Pa. 47, presso lo studio dell'avvocato Ri.

Ge., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato An. De Lu., giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 504/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/05/03 - R.G.N. 2073/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;

udito l'Avvocato St. Pr.;

udito l'Avvocato An. De Lu.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro GAETA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27 luglio 2001 il Tribunale di Torino condannava Lu. Lo. e Ma. Cr. a pagare a Ki. Cl. s.p.a., a titolo di penale per violazione del patto di non concorrenza, rispettivamente lire 237.989.230 e lire 196.142.310 oltre alla restituzione di lire 23.798.923 e di lire 19.614.231.

Avverso tale sentenza proponevano appello i soccombenti in primo grado. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza depositata in data 18 maggio 2003 la Corte d'Appello di Torino rigettava il gravame. Sotto un primo profilo riteneva infondata l'eccezione di nullità della sentenza basata sulla circostanza che la lettura del dispositivo era stata fatta in un'udienza diversa da quella di discussione. Rigettava altresì l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza osservando che lo stesso rispettava i parametri di cui all'art. 2125 cod. civ. atteso che era limitato nella sua durata, imponeva l'astensione dall'esercizio di attività a favore di aziende che operavano in settori specifici, era limitato al territorio nazionale e fissava un corrispettivo idoneo a compensare il sacrificio, peraltro limitato, richiesto ai lavoratori. Sotto altro profilo riteneva non provata la circostanza dell'acquisizione del diritto dei lavoratori al superiore inquadramento in epoca anteriore alla data di sottoscrizione del patto di non concorrenza. Rigettava inoltre l'eccezione di nullità della clausola penale pattuita per l'inadempimento dell'obbligo di non concorrenza osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, tale penale non era rimessa alla determinazione unilaterale della società ma era quantificata in misura fissa. Rigettava infine la domanda di riduzione della penale ritenendo quest'ultima congrua tenuto conto della gravità della violazione.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Lu. Lo. e Ma. Cr. affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso Ki. Cl. s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza di primo grado e del procedimento svolto in grado d'appello. Premesso che l'art. 429 cod. proc. civ. prevede, senza eccezioni, che il giudice del lavoro, esaurita la discussione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo nella stessa udienza nella quale le parti hanno discusso la causa, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità basata sulla circostanza che la lettura del dispositivo era stata fatta in un'udienza diversa da quella di discussione.

Il motivo è infondato alla luce dell'orientamento espresso da questa Suprema Corte (cfr. Cass. 18 febbraio 1998 n. 1729), che viene ribadito in questa sede, secondo cui nel rito del lavoro non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.), né comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2125 cod. civ. in relazione al capo della sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta di nullità del patto di non concorrenza per il carattere simbolico e comunque non adeguato della controprestazione. In particolare non sono adeguatamente ed esaurientemente motivate le ragioni in base alle quali la Corte territoriale ha affermato la validità del patto con riferimento all'assunto che la professionalità dei lavoratori avrebbe loro consentito un facile accesso ad una nuova occupazione. Si tratta di una valutazione che la Corte avrebbe dovuto affidare ad un consulente tecnico, così come richiesto ritualmente dalla difesa dei lavoratori. Osserva inoltre che il provvedimento di rigetto dell'istanza di nomina del consulente tecnico era privo di motivazione. Sotto altro profilo i ricorrenti insistono sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2125 cod. civ.

Il motivo è privo di pregio.

Questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 2 maggio 2000 n. 5477) ha precisato che nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo, e

di luogo; l'ampiezza del vincolo, infatti, deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Con particolare riferimento all'ammontare ed alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza, Cass. 14 maggio 1998 n. 4891 ha altresì precisato che, ferma restando la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli art. 1448 e 1467 cod. civ., l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod. civ., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato.

La valutazione della compatibilità del vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Nella specie la Corte di merito, dopo aver rilevato che il vincolo contenuto nel patto di non concorrenza era limitato quanto all'oggetto (prodotti ad uso domestico e sanitario "tissue"), alla durata (due anni) ed all'ambito di applicazione (il territorio nazionale) ha ritenuto, sulla base di una motivazione esauriente e priva di vizi logici, che, considerato il tipo di professionalità acquisita dai lavoratori (venditori dei suddetti prodotti "tissue" nell'ambito della grande distribuzione) doveva escludersi l'eccessiva compressione delle loro possibilità lavorative per effetto del patto di non concorrenza; se era vero, infatti, che tale patto imponeva loro di astenersi dall'esercitare a favore di società trattanti prodotti ad uso domestico e sanitario (tissue) attività a qualsiasi tipo svolte, era anche vero la professionalità dei venditori non poteva essere identificata dal tipo di prodotto venduto, potendo gli stessi utilizzare la loro professionalità, basata sulla conoscenza delle tecniche di vendita nell'ambito della grande distribuzione, sull'esperienza in tema di strategie di mercato e di gestione e promozione delle reti di vendita, anche in settori diversi. Analogamente, per quanto concerne la congruità del corrispettivo, la Corte di merito ha osservato che, tenuto conto del fatto che, per le ragioni sopra sintetizzate, il vincolo imposto ai lavoratori non era tale da incidere in modo consistente sulla possibilità di ricollocazione lavorativa, doveva escludersi il carattere simbolico ovvero l'inadeguatezza del corrispettivo pattuito, atteso che questo, pari al 10% della retribuzione a ciascuno spettante, era perfettamente idoneo a compensare il limitato sacrificio richiesto.

Si tratta di una motivazione che, da un lato applica correttamente i principi giurisprudenziali sopra enunciati e, dall'altro, resiste alle censure di deficienza e contraddittorietà formulate dai ricorrenti. Per quanto concerne poi l'ulteriore doglianza concernente la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe dovuto "sostanziare" la valutazione del giudice "sulla base di valutazioni statistiche" osserva il Collegio che, come precisato da Cass. 6 maggio 2002 n. 6479, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio; la motivazione del diniego della nomina del consulente tecnico d'ufficio può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice del merito.

Per quanto concerne poi l'eccezione di costituzionalità correttamente la Corte di merito ha ritenuto la stessa manifestamente infondata attesa l'autonomia del corrispettivo del patto di non concorrenza dal concetto di retribuzione e la conseguente inapplicabilità allo stesso dei parametri di cui all'art. 36 Cost.

Col terzo motivo i ricorrenti denunciano difetto di motivazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'articolo 2103 cod. civ. Premesso che i ricorrenti, a decorrere dal primo marzo 1992 avevano svolto mansioni che comportavano l'inquadramento nella categoria B1, superiore a quella agli stessi riconosciuta (B2), e che solo in data 1 ottobre 1992 fu loro riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori e fu attribuita la categoria B1, osservano che il patto di non concorrenza fu siglato in data 30 settembre 1992 e che tale sottoscrizione fu posta dal datore di lavoro come condizione per il riconoscimento della categoria superiore e del corrispondente trattamento economico. Poiché, a norma dell'articolo 2103 cod. civ., i ricorrenti avevano già maturato il diritto alla categoria superiore il patto di non concorrenza deve ritenersi nullo per contrasto con norma imperativa in quanto condizionato alla riconoscimento della qualifica già spettante. La Corte di merito, nel negare lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sarebbe incorsa in vizio di motivazione avendo omesso di considerare i documenti prodotti ed avendo omesso di motivare le ragioni per cui, ai fini del decidere, si è basata unicamente sulle deposizioni testimoniali.

Il motivo è infondato e deve essere pertanto rigettato.

La Corte territoriale ha affermato che non vi era alcuna prova concernente la sussistenza del diritto al superiore inquadramento (B1) fin dal marzo 1992 e cioè in epoca anteriore alla sottoscrizione del patto. A tale conclusione la Corte è pervenuta non solo sulla base dell'esame delle risultanze della prova testimoniale, ma anche considerando il contenuto della documentazione in atti. Da questa, ed in particolare dalle lettere in data 19 febbraio 1992 e 1 ottobre 1992 provenienti dalla società datrice di lavoro, si evinceva infatti che il superiore inquadramento sarebbe stato riconosciuto solo dopo un periodo di tirocinio di sei mesi. Inoltre il contratto collettivo prevedeva per gli addetti alla vendita il gruppo B, livello 2, riconosciuto ai ricorrenti.

Anche in questo caso si tratta di un tipico apprezzamento di fatto che, in quanto congruamente e correttamente motivato, resiste alle censure mosse in sede di ricorso. I ricorrenti invocano in particolare documenti che non sarebbero stati correttamente valutati ovvero del tutto trascurati dal giudice di merito ma hanno omissso, in violazione del principio di autosufficienza, di riportarne il testo integrale.

Poiché, in base alle suddette conclusioni, viene a mancare il presupposto necessario (sussistenza di un diritto al superiore inquadramento illegittimamente negato) della tesi della nullità del patto di non concorrenza in quanto lo stesso sarebbe stato imposto come condizione per il riconoscimento del suddetto diritto, il motivo deve essere rigettato.

Col quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia sull'assunto che vi sarebbe stata omissa pronuncia sulla domanda di annullamento del patto di non concorrenza per violenza.

Il motivo, nella misura in cui prospetta una censura ulteriore rispetto a quella contenuta nel terzo motivo, è inammissibile. La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omissa pronuncia su una domanda o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ragioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa. Ciò in quanto, pur configurando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il diretto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione (Cass. 16 aprile 2003 n. 6055). Nella specie i ricorrenti non hanno adempiuto al suddetto onere.

Col quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1384 cod. civ. Premesso che la norma citata consente l'intervento del giudice in ordine alla clausola penale consentendogli di diminuire l'entità del risarcimento convenuto, deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale norma nel rigettare la relativa domanda dei ricorrenti.

Anche questo motivo è infondato. Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (Cass. 5 novembre 2002 n. 15497).

La Corte di merito, nel rigettare la domanda di riduzione della penale, ha correttamente applicato i suddetti parametri avendo osservato, in particolare, che l'inadempimento è stato totale rispetto all'obbligazione assunta, essendo iniziato dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto e si è protratto per l'intero periodo.

In applicazione del criterio della soccombenza i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 39,00, oltre Euro 4.000 (quattromila) per onorari e oltre spese generali e accessori di legge.